Civile Ord. Sez. 5 Num. 27329 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: LIBERATI ALESSIO
Data pubblicazione: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18095/2020 R.G. proposto da:

Abaco Spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Zampese

-ricorrente-

contro

Immobiliare Eleonora Srl in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 816/2019 depositata il 07/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2026 dal Consigliere Alessio Liberati.

FATTI DI CAUSA

1. La società Abaco S.p.A., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, ha notificato alla società Immobiliare Eleonora S.r.l. un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, ricevuto dalla contribuente il 4 gennaio 2018.

2. Avverso tale atto la contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto l'avviso sarebbe stato notificato oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, mentre la società concessionaria ha sostenuto la tempestività della notifica, affermando che l'atto era stato spedito entro il 31 dicembre 2017, con conseguente operatività del principio di scissione degli effetti della notificazione.

3. La Commissione tributaria provinciale di Teramo, con sentenza n. 392/2018 depositata il 23 ottobre 2018, ha accolto il ricorso della contribuente e ha annullato l'avviso, ritenendo non provata la 'consegna' dell'atto all'ufficio postale entro il 31 dicembre 2017 e dichiarando, pertanto, la decadenza dell'ente impositore dall'azione accertativa, con condanna della concessionaria al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso tale decisione Abaco S.p.A. ha proposto appello principale, sostenendo l'erroneità della pronuncia sotto diversi profili e insistendo sulla tempestività della notificazione, mentre la contribuente si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale volto a far dichiarare la prescrizione del credito, anziché la decadenza.

5. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 816/2019, depositata il 7 ottobre 2019, ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale e ha confermato integralmente la decisione di primo grado. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che, a fronte della contestazione della contribuente circa la tardività della notifica, gravasse sulla società concessionaria l'onere di dimostrare la consegna dell'atto all'ufficio postale entro il termine decadenziale, prova che non era stata fornita; ne è conseguita la qualificazione della notifica come tardiva. Quanto all'appello incidentale, la Commissione lo ha ritenuto infondato, osservando che, nella fattispecie, la mancata notifica nei termini integra decadenza e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non prescrizione, pur rilevando che la sentenza di primo grado, benché non impeccabile sotto il profilo terminologico, risultava corretta nella sostanza.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il concessionario ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

7. La parte contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. dell'art. 17 bis, comma 1, 2, 3 del d.lgs 546/1992 nonché dell'art. 31, comma 1 del d.lgs 546/1992. La ricorrente lamenta un error in procedendo in quanto il giudizio di primo grado sarebbe stato trattato anticipatamente, senza il rispetto del termine di sospensione di novanta giorni previsto per la fase di reclamo e mediazione, e senza la notifica dell'avviso di trattazione alla società, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Si sostiene che la prematura iscrizione a ruolo della causa avrebbe determinato una illegittima fissazione dell'udienza e la mancata comunicazione alla parte, la quale, pur tempestivamente costituita, non sarebbe stata posta nella condizione di partecipare al giudizio. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, ritenendolo assorbito, con conseguente nullità della sentenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 1 del d.lgs 546/1992. La società ricorrente denuncia che, anche a prescindere dalle violazioni già evidenziate, l'avviso di trattazione sarebbe stato comunque comunicato tardivamente, in violazione del termine dei trenta giorni liberi prima dell'udienza. In particolare, la comunicazione sarebbe avvenuta il 9 agosto 2018 per un'udienza fissata al 24 settembre 2018, senza considerare la sospensione feriale, sicché il termine legale non sarebbe stato rispettato. Ne deriverebbe, anche sotto tale profilo, la nullità del procedimento e della decisione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non adeguatamente valutata dal giudice di appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

3.1. Gli stessi non meritano accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso (Cass. n. 21437 del 25/07/2025 (Rv. 675515 - 01)) e che nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa la quale, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 15866 del 13/06/2025 (Rv. 675736 - 01)).

La giurisprudenza ha quindi chiarito anche che il giudice di gravame non avrebbe dovuto restituire la causa al giudice di prime cure, ma, invece, pronunciarsi esso stesso.

La decisione della CTR, quindi, non è influenzata dalla eventuale irregolarità della fissazione dell'udienza in primo grado.

3.2. Sotto altro profilo, viene indicato un vizio di mera forma, senza specificare quale sarebbe stata la preclusione effettiva per la difesa: in altri termini, va anche alla fattispecie applicato il generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte (Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio (Cass, sez. un., 09/08/2018, n. 20685).

Ne consegue che il motivo non può essere accolto, essendosi comunque il giudice del gravame pronunciato sul merito della controversia.

3.3. Alla luce di quanto sopra la censura va dunque rigettata.

4. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo i giudici di merito fondato la decisione su una questione mai dedotta dalla parte contribuente. In particolare, si evidenzia che l'originario ricorso della contribuente era basato esclusivamente sull'eccezione di prescrizione del credito, mentre il giudice di primo grado prima e la CTR poi avrebbero riqualificato tale eccezione in termini di decadenza, accogliendo il ricorso su tale diverso presupposto. Tale operazione ermeneutica avrebbe comportato una indebita ultrapetizione e un travisamento della domanda, posto che la decadenza non era mai stata dedotta e, in ogni caso, non poteva essere rilevata d'ufficio.

4.1. La censura non merita accoglimento.

La riqualificazione in termini di decadenza di una eccezione di prescrizione, con la quale si contesta la decorrenza di un termine, può certamente ritenersi ricompresa nell'ambito del *thema decidendum* del giudice, riguardo al quale, dunque, ben poteva questi pronunciarsi in ragione (fermi restando i fatti dedotti dalle parti) della qualificazione giuridica più appropriata. La diversa qualificazione giuridica di una eccezione correlata al decorso del tempo è argomento sul quale la difesa ben ha potuto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tutelarsi e interloquire e non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4.2. La censura va rigettata.

5. Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. La ricorrente lamenta che la CTR abbia del tutto ignorato un fatto pacifico tra le parti, ossia che l'avviso di accertamento fosse stato spedito alle Poste prima del 31 dicembre 2017. Tale circostanza, non contestata dalla controparte e anzi confermata dalla documentazione prodotta, avrebbe dovuto ritenersi provata in base al principio di non contestazione. La Commissione, invece, avrebbe erroneamente ritenuto non provata la tempestiva spedizione, richiedendo una dimostrazione ulteriore non necessaria e fondando su tale erronea valutazione la decisione di tardività della notifica.

6. Il motivo va rigettato.

Invero, è indubbio che fosse stata espressamente contestata la maturazione della prescrizione, sicché tale contestazione imponeva la necessaria verifica del fatto sottostante in ordine al decorso del tempo rilevante ai fini del corretto agire da parte dell'amministrazione in relazione al potere impositivo. Tale contestazione imponeva difatti necessariamente di procedere alla verifica dei fatti e delle circostanze sottostanti - a prescindere dalla qualificazione giuridica, che è aspetto strettamente correlato - al fine di accertare in concreto l'effettivo dies a quo del termine contestato. Pertanto, la stessa proposizione della contestazione rendeva necessaria una verifica effettiva e completa del fatto storico posto a fondamento della pretesa. In altri termini, la contestazione della prescrizione rendeva imprescindibile l'accertamento del presupposto logico e giuridico necessario per stabilire se, e in quale misura, il diritto azionato potesse ritenersi effettivamente spirato. Il fatto, dunque, non poteva dirsi in alcun modo pacifico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sotto altro profilo, non può non rilevarsi che la doglianza insiste su un profilo fattuale che è prerogativa esclusiva del giudice di merito, demandando invece al giudice di legittimità - inammissibilmente - un nuovo sindacato.

6.1. La censura va quindi rigettata.

7. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, legge 296/2006. La ricorrente sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere tardiva la notifica dell'avviso di accertamento, non considerando correttamente le risultanze documentali. Si ribadisce che l'atto era stato affidato al servizio postale in data anteriore al termine decadenziale del 31 dicembre 2017, come dimostrato dalla documentazione prodotta e non contestata. La decisione impugnata avrebbe pertanto violato la disciplina del termine di decadenza, non applicando correttamente il principio secondo cui, ai fini del rispetto del termine, rileva la data di consegna dell'atto al servizio postale e non quella della ricezione da parte del contribuente.

7.1. Anche riguardo al presente motivo valgono i principi enunciati con riferimento al motivo che precede: la Corte di gravame, infatti, si è pronunciata sul valore probatorio dei documenti in atti, ricavandone la propria valutazione circa la prova della 'spedizione'.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di precisare, in termini di principio, che la censura in sede di legittimità si palesa come inammissibile quando attinente alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte Suprema di operare una nuova valutazione: <<il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v. Cass. n. 32505/23)>> (Cass. 13/02/2025, n. 3730).

7.2. Inoltre è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7.3. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato nella sua interezza.

9. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione di controparte.

10. In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei requisiti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di cons iglio del 07/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale